

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

1°= Sono un vecchio pensionato: devo comunicarVi la mia PEC (Posta Elettronica Certificata)?

Secondo il testo recentemente aggiornato dell'art.207 Legge Fall. richiamato dall'art.16 disp.att.Cod.Civ. (in base al quale art.207 sono state redatte le lettere che vengono inviate dai Liquidatori del Fondo in questa fase preparatoria dello Stato Passivo), Lei è tenuto a comunicarci un Suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata, cioè la cosiddetta PEC; e se successivamente l'indirizzo PEC da Lei comunicato cambiasse, dovrà comunicarci la relativa variazione.

Sempre secondo il suddetto testo di legge, le Sue comunicazioni ai Liquidatori a proposito dello Stato Passivo andranno fatte tramite PEC; e tutte le comunicazioni dei Liquidatori a Lei saranno fatte tramite PEC o, in mancanza di PEC da Lei indicata, mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale di Milano.

Questa che abbiamo riassunto è la normativa di legge.

Se Lei non è già in possesso di una PEC, può attivarla con uno dei diversi fornitori Internet presenti sul mercato, oppure – se lo ritiene - può prendere accordi con chi abbia una PEC (un parente, un amico, un'associazione, un avvocato, ecc.) e accetti di renderLe questo servizio, cioè Le lasci usare quella PEC per le comunicazioni ai Liquidatori e s'impegni ad informarLa prontamente qualora riceva dai Liquidatori, su quella PEC, comunicazioni che La riguardino.

Sul piano pratico e per spirito di collaborazione, i Liquidatori si riservano – pur senza obbligo e salvo eventuali problemi organizzativi – di esaminare le osservazioni o istanze che pervengano al Fondo nell'attuale fase (cioè in questa fase preparatoria prima della definitiva formazione e deposito dello Stato Passivo) anche qualora tali osservazioni o istanze vengano inviate con mezzi tradizionali anziché mediante PEC.

Il problema della PEC sarà particolarmente importante quando – una volta esaurita l'attuale fase preparatoria - lo Stato Passivo verrà deciso e portato in Tribunale, perché dal giorno della relativa comunicazione tramite PEC (o, in mancanza di PEC, dal giorno del deposito di quella comunicazione in Cancelleria) partirà il termine "perentorio" per le eventuali impugnazioni da parte degli interessati. Anche in tale circostanza i Liquidatori cercheranno – liberamente e fuori da ogni obbligo di legge – di far diffondere largamente la notizia sul deposito dello Stato Passivo.

Infine, nelle eventuali fasi giudiziali successive al deposito dello Stato Passivo (opposizioni di chi contesta una propria esclusione totale o parziale, oppure impugnazioni di chi contesta ammissioni altrui), il problema della PEC si semplificherà, perché gli interessati – trattandosi di vere e proprie cause - dovranno essere assistiti da avvocati i quali sono già obbligatoriamente muniti di propria PEC.

2°= Basta scrivere una lettera per fare opposizione alla Vostra raccomandata?

Le raccomandate inviate dai Liquidatori ai sensi dell'art.207 Legge Fall. (richiamato dall'art.16 disp.att.Cod.Civ.) non contengono ancora decisioni o provvedimenti, perché appartengono ad una fase preparatoria prima delle vere e proprie decisioni che saranno prese con la futura formazione e deposito dello Stato Passivo; dunque un'eventuale mancata risposta a tali lettere non pregiudica il diritto di contestare e impugnare in avvenire lo Stato Passivo quando – presumibilmente dopo l'estate -ne verrà comunicato il deposito (dalla quale comu-

nicazione decorrerà il termine perentorio per far valere - con apposite e formali impugnazioni a norma di legge a mezzo di avvocato - le proprie ragioni qualora non si ritenessero soddisfacenti i provvedimenti che saranno stati assunti in quello Stato Passivo depositato).

Fin d'ora, comunque, chi volesse inviare osservazioni o istanze ai Liquidatori (per segnalare errori o richieste di modifiche rispetto a quanto indicato nella raccomandata dei Liquidatori) potrà inviarle al Fondo.

Secondo legge l'invio dovrebbe essere fatto a mezzo PEC alla PEC dei Liquidatori (spb1.2013milano@precfallimenti.it); ma in pratica i Liquidatori cercheranno, per quanto possibile, di esaminare in questa fase preparatoria anche le osservazioni o istanze che pervenissero con mezzi tradizionali.

Il termine di legge per inviare osservazioni o istanze in questa fase preparatoria è di 15 giorni dalla ricezione della suddetta raccomandata dei Liquidatori; ma non è un termine "perentorio", cosicché i Liquidatori potranno esaminare anche le osservazioni/istanze che pervenissero in ritardo, purché in tempo utile prima che i Liquidatori decidano definitivamente lo Stato Passivo da depositare nella Cancelleria del Tribunale.

3°= Quando potrete pagare?

Questo dipenderà dalla quantità e durata delle cause d'impugnazione che sorgono contro lo Stato Passivo quando questo sarà stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Milano. Una prima idea sulla quantità di tali cause si potrà avere probabilmente nel prossimo autunno.

4°= Ho letto la lettera che mi avete mandato, devo rispondere? Che cosa devo fare al ricevimento della lettera?

[Può valere la stessa risposta di cui al 2° quesito.]

5°= Posso avere le comunicazioni precedenti che ho smarrito?

In questa fase gli uffici del Fondo sono occupati a dare risposte a chi chiede chiarimenti sulla suddetta raccomandata inviata per l'art.207, e non risulta possibile effettuare ricerche di archivio per singole comunicazioni precedenti.

Ad abbondanza, la raccomandata datata 17/06/2013 – inviata dai Liquidatori ai sensi dell'art.207 Legge Fall. richiamato dall'art.16 disp.att.Cod.Civ. - contiene tutti gli elementi utili per le Sue considerazioni ed eventuali osservazioni, ivi comprese le cifre già indicate con precedenti comunicazioni del passato (precedenti comunicazioni i cui testi sono disponibili su sito Internet del Fondo www.fondocomit.it).

6°= Mi devo rivolgere a un patronato per avere la posta certificata?

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (cosiddetta PEC) non deve necessariamente essere proprio. Infatti Lei, se lo ritiene, può prendere accordi con chi (un parente, un amico, un'associazione, un avvocato, ecc.) abbia una PEC e accetti di renderLe questo servizio, cioè Le lasci usare quella PEC per le comunicazioni ai Liquidatori del Fondo e s'impegni ad informarLa prontamente qualora riceva dai Liquidatori - su quella PEC - comunicazioni che La riguardano.

7°= Siamo due (o più) eredi: dobbiamo comunicarVi due (o più) indirizzi di PEC?

Nulla vieta che indichiate uno stesso indirizzo di Posta Elettronica Certificata (cosiddetta PEC) per più d'uno di Voi; l' importante è che Vi assicuriate che le future comunicazioni dei Liquidatori del Fondo indirizzate a quella PEC possano essere conosciute tempestivamente da tutti.

8°= Come faccio a sapere se sono nello stato passivo?

Ai sensi dell'art.207 Legge Fall. (richiamato dall'art.16 disp.att. Cod.Civ.), nell'attuale fase non ancora decisoria ma preparatoria del futuro Stato Passivo i Liquidatori del Fondo hanno inviato le lettere raccomandate datate 17/06/2013 ai soggetti ritenuti aventi diritto in base ad un primo esame dei documenti, e in tali lettere hanno comunicato le rispettive posizioni individuali risultanti.

Se Lei non ha ricevuto quella lettera raccomandata ci avvisi e vedremo se Lei era fra i destinatari (e cioè, sostanzialmente, coloro che erano stati inclusi nel piano di Riparto depositato nel 2009).

9°= Non ho ricevuto la lettera; mi potete rispondere per iscritto perché non faccio parte dello stato passivo? [Caso in cui l'interessato NON risulti fra i destinatari delle raccomandate per art.207 Legge Fall. (e cioè, sostanzialmente, coloro che erano stati inclusi nel piano di Riparto depositato nel 2009).]

Ai sensi dell'art.207 Legge Fall. (richiamato dall'art.16 disp.att. Cod.Civ.), in questa fase non ancora decisoria ma preparatoria del futuro Stato Passivo i Liquidatori hanno inviato le lettere raccomandate datate 17 giugno 2013 ai soggetti ritenuti aventi diritto in base ad un primo esame dei documenti.

Allo stato attuale nessuna altra comunicazione è prevista.

Per ulteriori informazioni può consultare il sito Internet del Fondo www.fondocomit.it.

10° = Non ho ricevuto la lettera, potete spedirmene una copia?

Se Lei era fra i destinatari della raccomandata per art.207 Legge Fall. già spedita, ci dica il Suo indirizzo corretto che cercheremo di rispedirgliela.

11°= La lettera che mi invierete, cosa dice?

Le lettere sono in corso di spedizione ai destinatari (e cioè, sostanzialmente, a coloro che erano stati inclusi nel piano di Riparto depositato nel 2009).

Il contenuto della lettera (senza gli importi personali) è pubblicato sul sito Internet del Fondo www.fondocomit.it.

12°= Cambio il mio indirizzo "PEC", come debbo comunicarlo?

Lei ci vuole comunicare un Suo nuovo indirizzo "PEC" (cioè di Posta Elettronica Certificata, come richiesto dall'art.207 Legge Fall.). Poiché dunque Lei ha già un indirizzo

PEC, la cosa migliore e più veloce è che ci comunichi il nuovo indirizzo PEC, tramite questo Suo nuovo indirizzo PEC, alla PEC del Fondo: spb1.2013milano@pecfallimenti.it

13°= Cambio il mio indirizzo non “PEC”, come debbo comunicarVelo?

Vediamo che Lei ci comunica un Suo nuovo indirizzo ordinario, cioè un indirizzo che non è “PEC” (cioè non è un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come la legge – cioè l’art.207 Legge Fall. richiamato dall’art.16 disp.att.Cod.Civ. - vorrebbe).

Per adesso la mancata indicazione di un indirizzo PEC ove scriverLe può essere poco grave sul piano pratico; infatti i Liquidatori del Fondo si riservano – pur senza obbligo e salvo eventuali problemi organizzativi – di esaminare le osservazioni o istanze che pervengano ai Liquidatori nell’attuale fase (cioè in questa fase preparatoria prima della definitiva formazione e deposito dello Stato Passivo) anche qualora tali osservazioni o istanze vengano inviate con mezzi tradizionali anziché – come si dovrebbe per legge - mediante PEC.

Ma nel Suo interesse ci permettiamo di ricordarLe che la mancata comunicazione di un indirizzo PEC ove scriverLe potrà crearLe problemi allorquando – esaurita l’attuale fase preparatoria - lo Stato Passivo verrà deciso e portato in Tribunale, perché dal giorno della relativa comunicazione tramite PEC (o, in mancanza di PEC, dal giorno del deposito di quella comunicazione nella Cancelleria del Tribunale) partirà il termine “perentorio” per le eventuali impugnazioni da parte degli interessati; solo per spirito di collaborazione i Liquidatori cercheranno in tale circostanza – ad abbondanza e fuori da ogni obbligo di legge – di far diffondere largamente la notizia sul deposito dello Stato Passivo.

14°= Come devo fare per aprire una casella certificata PEC?

Se Lei non è già in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (cosiddetta PEC), può attivarlo con uno dei diversi fornitori Internet presenti sul mercato.

Oppure – se lo ritiene - può prendere accordi con chi (un parente, un amico, un’associazione, un avvocato, ecc.) abbia una PEC e accetti di renderLe questo servizio, cioè Le lasci usare quella PEC per le comunicazioni ai Liquidatori del Fondo e s’impegni ad informarLa prontamente qualora riceva dai Liquidatori, su quella PEC, comunicazioni che La riguardino.

15°= Sto per partire e starò via tutto luglio e agosto, dal ricevimento della lettera c’è una scadenza per una eventuale opposizione?

[Può valere la stessa risposta di cui al 2° quesito.]

16°= Se non faccio nulla, vuol dire che accetto l’importo indicato nella lettera?

Le raccomandate inviate dai Liquidatori ai sensi dell’art.207 Legge Fall. (richiamato dall’art.16 disp.att.Cod.Civ.) non contengono ancora decisioni o provvedimenti, perché appartengono ad una fase preparatoria prima delle vere e proprie decisioni che saranno prese con la futura formazione e deposito dello Stato Passivo; dunque una mancata risposta a tali lettere non pregiudica il diritto di contestare e impugnare in avvenire lo Stato Passivo quando – presumibilmente dopo l’estate - ne verrà comunicato il deposito (dalla quale comunicazione decorrerà il termine perentorio per far valere - con apposite e formali impugnazioni a norma di legge a mezzo di avvocato - le proprie ragioni qualora non si ritenessero soddisfacenti i provvedimenti che saranno stati assunti in quello Stato Passivo depositato).

17°= L'importo che mi avete comunicato deve essere superiore perché sono maturati altri rendimenti. A quanto ammontano tutti i rendimenti sulla mia posizione?

Nella raccomandata datata 17/06/2013 la Sua posizione è stata rilevata in base a conteggi utilizzati nel precedente Piano di Riparto (poi rimasto privo di effetto perché non preceduto da uno Stato Passivo) risalente al 24/02/2009 (e col successivo accantonamento per la sopraggiunta pretesa del Fisco), che teneva conto dei rendimenti per bilanci sino ad allora approvati.

Come detto nella raccomandata datata 17/06/2013, l'importo della Sua posizione potrà variare in base alla presenza e concreta entità di attivo distribuibile al netto delle passività, e dunque potrà:

= eventualmente aumentare (per esempio per aumenti dell'attivo netto in base a rendimenti ulteriori e/o ad un esito favorevole della vicenda fiscale ecc.);

= oppure eventualmente diminuire (per esempio per il caso di riconoscimento di maggiori crediti nel passivo ecc.).

18°= Cosa è lo Stato Passivo?

In proposito ci riferiamo all'art.209 Legge Fall., richiamato dall'art.16 disp.att.Cod.Civ.

Nello Stato Passivo, attualmente in fase preparatoria, i Liquidatori del Fondo formeranno l'elenco dei crediti ed altre posizioni attive verso il Fondo che siano stati esaminati, indicando se siano stati (in tutto o in parte) ammessi oppure siano stati (in tutto in parte) respinti.

Tale elenco sarà lo "Stato Passivo" del Fondo.

Quando i Liquidatori l'avranno depositato nella Cancelleria del Tribunale di Milano, esso non potrà più essere modificato se non in séguito a giudizi d'impugnazione che vengano proposti nei termini e modi di legge (da chi intenda opporsi alla parziale o totale esclusione dei propri crediti od altre posizioni attive, oppure intenda impugnare e contestare l'ammissione di crediti od altre posizioni attive altrui), oppure in séguito a domande tardive nei tempi, casi e modi di legge (per le posizioni che non siano state esaminate nello Stato Passivo).

19°= Quando i Liquidatori depositeranno lo Stato Passivo?

Presumibilmente, e salvo imprevisti, ciò avverrà dopo l'estate corrente.

20°= In qualità di pensionato sono già inserito nello Stato Passivo, o devo invece fare qualcosa per esserlo?

Chi ha ricevuto la lettera dei Liquidatori datata 17/06/2013 (ai sensi dell'art.207 Legge Fall. richiamato dall'art.16 disp.att.Cod.Civ.) sa che la propria posizione è in corso di esame e sarà decisa nello Stato Passivo in corso di preparazione.

21°= Ho saputo della liquidazione del Fondo. Sono andato in Fondo Esuberi prima del 2005. Ho accettato la liquidazione delle competenze maturate sul Fondo come acconto.

Sono stato inserito nello “stato passivo”? Se no, devo scrivere ai Liquidatori? A quale indirizzo? Devo trasmettere la documentazione da me sottoscritta a suo tempo?

I Liquidatori del Fondo hanno inviato le raccomandate datate 17/06/2013 ai soggetti ritenuti aventi diritto: Lei non rientra in questa casistica.

A norma di legge (art.208 Legge Fall. richiamato dall’art.16 disp.att.Cod.Civ.), chi non ha ricevuto la suddetta comunicazione può chiedere mediante raccomandata, entro il termine del 1° luglio 2013 (sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2013), il riconoscimento di propri crediti od altre posizioni attive, comunicando l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (cosiddetta PEC, cui il Fondo dovrà scrivergli). Il Fondo ha sede in Via Brera 10, 20121 Milano, ma se crede può scrivere (da un indirizzo PEC) all’indirizzo PEC del Fondo che è spb1.2013milano@pecfallimenti.it.

Il suddetto termine del 1° luglio 2013 non è “perentorio”; quindi i Liquidatori potranno esaminare le richieste che perverranno anche successivamente, purché praticamente in tempo perché essi possano esaminarle e deciderle nello Stato Passivo che verrà depositato nella Cancelleria del Tribunale di Milano.

22°= Ha appena telefonato un mio ex-collega esodato come me nel 2003. Anch’io ho accettato la liquidazione delle competenze maturate come acconto. Ho perso la documentazione sottoscritta a suo tempo. A chi devo rivolgermi per averne una copia?

In questa fase gli uffici del Fondo sono occupati a dare risposte a chi chiede chiarimenti sulle lettere datate 17/06/2013 (inviate dai Liquidatori ai sensi dell’art.207 Legge Fall. richiamato dall’art.16 disp.att.Cod. Civ.), e non risulta possibile effettuare ricerche di archivio.

23°= Vorrei oppormi a quanto scritto dai Liquidatori richiedendo come credito quanto previsto dall’art.27 dello Statuto del Fondo. Ho smarrito le Vostre comunicazioni del 2000/2001, posso averne una copia?

Spiacenti, ma gli uffici del Fondo non sono più in possesso di copie di quelle comunicazioni.

24°= Ho inviato una email al Vostro indirizzo PEC ed è stata respinta. Come mai ?

L’indirizzo PEC del Fondo è abilitato a ricevere email **solo da altro indirizzo PEC**.

Si informa altresì che la casella PEC con dominio@postacertificata.gov.it **non va bene per scrivere alla PEC del Fondo**. Infatti questa particolare “PEC” (introdotta con l’articolo 16 bis comma 5 della legge n. 2/2009 per attribuire una casella di PEC senza oneri ai cittadini che ne facessero richiesta) è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino in qualità di soggetto privato; non risulta possa essere autorizzata per altre comunicazioni a soggetti quale ad esempio un Fondo Pensioni.